SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99G0068

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. 27.

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *g)*;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Agenzia spaziale italiana

1. L'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) ha personalità giuridica di diritto pubblico e la sua attività è soggetta alle disposizioni della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, del presente decreto e alle norme del diritto civile, ove applicabili.

2. L'A.S.I. è soggetta alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del presente decreto, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2.

Attività dell'A.S.I.

1. L'A.S.I., sulla base del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, degli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia aerospaziale e di politica estera, di direttive del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri:

a) predispone il Piano spaziale nazionale e ne cura l'attuazione;

b) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la partecipazione italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano spaziale nazionale e delle altre entrate di cui all'articolo 7, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione a programmi od imprese aerospaziali;

c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi ed internazionali;

d) promuove, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore aerospaziale anche predisponendo e coordinando appositi programmi. A tale scopo sostiene e finanzia, con procedure trasparenti di valutazione comparativa, progetti di ricerca scientifica delle università e degli enti pubblici, con particolare attenzione all'integrazione tra ricerca pubblica e privata, nazionale e internazionale, nonché assicura le necessarie risorse finanziarie per la partecipazione della comunità scientifica nazionale ai programmi scientifici dell'E.S.A.,

e) con attenzione alla ricaduta sul sistema industriale nazionale e con particolare riguardo ai settori aeronautico e spaziale e alle tecnologie duali, predispone e coordina, in accordo con le amministrazioni interessate e in collaborazione con soggetti privati, programmi di ricerca tecnologica e applicata, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico nel settore aerospaziale, nonché sostiene e finanzia in materia appositi progetti di soggetti pubblici e privati con procedure trasparenti di valutazione;

f) promuove e cura la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalla ricerca aerospaziale;

g) promuove e svolge attività di formazione continua e ricorrente di tipo specialistico nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali e delle loro applicazioni;

h) può fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo aerospaziale o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma, potendo anche curare la valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché cedere licenze d'uso su brevetti acquisiti.

2. L'A.S.I. esercita le attività di cui al presente articolo ricorrendo anche, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1, lettera *h)*, a contratti con soggetti pubblici e privati, alla partecipazione, anche promuovendone la costituzione, in società, consorzi e fondazioni, nonché a convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali. La costituzione o la partecipazione in società e consorzi da parte dell'A.S.I., con apporto finanziario pari o superiore ad un miliardo di lire o per una quota pari o superiore al 50 per cento del capitale sociale, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

Indirizzo e coordinamento in materia aerospaziale

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con intese o accordi di programma con le Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e dell'ambiente, nonché con uno o più gruppi di lavoro cui partecipano le predette Amministrazioni, il presidente dell'A.S.I. ed altre amministrazioni o soggetti eventualmente interessati, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale ed internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia aerospaziale con particolare riferimento alla ricerca, nonché in ordine alla predisposizione del Piano spaziale nazionale;

b) supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi aerospaziali internazionali;

c) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e le attività delle predette amministrazioni.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adottano, di concerto, specifici indirizzi per le ricadute di politica industriale dei programmi dell'A.S.I.

Art. 4.

Piano spaziale nazionale

1. Il Piano spaziale nazionale, di durata pluriennale, determinata dal P.N.R., nonché gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo esame della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 5.

Organi dell'A.S.I.

1. Sono organi dell'A.S.I:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta. Il presidente è scelto tra personalità con qualificata esperienza manageriale o con comprovata competenza tecnico-scientifica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ne sovrintende all'andamento generale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sottopone gli atti alla deliberazione del consiglio di amministrazione. Il presidente partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'A.S.I. e da quattro membri. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I consiglieri di amministrazione sono scelti tra personalità di qualificata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa o di comprovata competenza tecnico-scientifica. Il consiglio di amministrazione delibera sui regolamenti di cui all'articolo 6, sul bilancio e sugli atti di gestione determinati dai medesimi regolamenti.

4. Il presidente nomina e revoca, su conforme parere del consiglio di amministrazione il direttore generale, determinandone la retribuzione, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 6. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente, un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono

essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabili.

6. Le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Al presidente, se professore universitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, con esclusione dell'ultimo periodo, e quarto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre amministrazioni pubbliche è collocato fuori ruolo. Il direttore generale, se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.

8. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonché di presidente della regione, di membro di giunta regionale, di presidente o assessore di giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti; non possono altresì essere amministratori o dipendenti di società o imprese operanti nei settori di intervento dell'Agenzia e non possono ricoprire tali funzioni nei due anni successivi alla conclusione del loro mandato.

Art. 6.

Regolamenti

1. Con regolamenti interni, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono disciplinati:

a) i compiti e le responsabilità specifiche degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e del direttore generale;

b) le norme di funzionamento e di organizzazione dell'Agenzia, nonché i criteri relativi alle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;

c) le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

d) l'istituzione e le competenze di un comitato di valutazione scientifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia, secondo criteri e modalità determinate dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

e) l'istituzione e le competenze di un comitato di consulenza scientifica per il supporto istruttorio alla programmazione scientifica;

f) altri organismi di consulenza, di proposta e di monitoraggio, assicurando la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, nonché di esponenti della comunità scientifica, del mondo della produzione e dei servizi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo e le loro modifiche ed integrazioni sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in assenza di osservazioni, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla ricezione. Con riferimento ai regolamenti di cui al comma 1, lettera *c)*, e alle loro modifiche ed integrazioni ed entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce in via preventiva e nel termine perentorio di trenta giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Entrate dell'A.S.I.

1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:

a) da contributi ordinari a carico del Fondo per gli enti finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con le seguenti finalizzazioni:

1) funzionamento e gestione ordinaria;

2) contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.);

3) impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali;

4) altri impegni derivanti dai piani pluriennali;

b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;

c) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*;

d) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorità ai contributi e agli impegni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3). Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica trasmette al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.

Art. 8.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il consiglio di amministrazione delibera, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, un piano triennale di fabbisogno del personale sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito del predetto piano l'A.S.I., con deliberazioni del consiglio di amministrazione, può:

a) assumere, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, oltre al personale a tempo indeterminato, personale tecnico-scientifico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, previa procedura di valutazione comparativa;

b) utilizzare, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, personale dipendente da amministrazioni od enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo;

c) avvalersi delle altre forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.

3. Qualora la norma di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, riguardi professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

Art. 9.

Bilanci, relazioni e controlli

1. Il consiglio di amministrazione delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente le unità previsionali aggregate riferite, per quanto riguarda la spesa, agli oneri correnti di funzionamento e di personale, alle spese in conto capitale ripartite per titoli e alle spese per il rimborso dei debiti.

2. Il consiglio delibera entro il 30 aprile lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti a norma dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, i quali in materia si uniformano alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché un documento di raffronto con il bilancio di previsione.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il consiglio approva una relazione sull'attività, svolta nell'anno precedente, inviata al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che provvede a trasmetterla alle altre amministrazioni interessate e al Parlamento.

4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, all'articolo 4 e all'articolo 6, nonché quelle concernenti il piano triennale di fabbisogno del personale. Le deliberazioni concernenti il piano triennale di fabbisogno del personale divengono esecutive in assenza di osservazioni entro quarantacinque giorni dalla ricezione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. L'attività dell'A.S.I. è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Il presidente dell'Agenzia e il collegio dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi restano fino alla scadenza determinata ai sensi della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono nella posizione di fuori ruolo fino alla scadenza di cui al primo periodo. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il direttore generale è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, entro quindici giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

2. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, limitatamente ai commi dall'1 al 4, 10, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 9 e 10, 11, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, 12, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 30 maggio 1988, n. 186, e la legge 31 maggio 1995, n. 233, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni della legge n. 186 del 1988 sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per quanto concerne gli articoli 11 e 18 della legge n. 59/1997 v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14 e 18, comma 1, lettere *b)* e *g)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-c) (omissis);

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti deglio organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-cazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*, il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) (omissis);

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d)-f) (omissis);

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese».

— Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), è il seguente:

«12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999"».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— L'art. 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così recita:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».

— Si trascrive il testo dell'art. 2403 del codice civile:

«Art. 2403. — Doveri del collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

— Il testo del terzo comma, con esclusione dell'ultimo periodo, e del quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:

«Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento eco

nomico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. *(Omissis).*

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto».

Nota all'art. 6:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni.

4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato.

6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell' art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 7. — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno».

— L'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente».

Note all'art. 8:

— Per il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 36, comma 7, del sopra citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«7. Reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di

impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina».

— L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».

— Il testo dell'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così recita:

«Art. 12. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 2423 del codice civile e seguenti:

«Art. 2423. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2423-*bis*. — Principi di redazione del bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

«Art. 2423-*ter*. — Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite».

«Art. 2424. — Contenuto dello stato patrimoniale.

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.*

B) *Immobilizzazioni:*

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese.

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) *Attivo circolante:*

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) *Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.*

PASSIVO:

A) *Patrimonio netto:*

I - Capitale.

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI - Riserve statutarie.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) *Fondi per rischi e oneri:*

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.*

D) *Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:*

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) *Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.*

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

«Art. 2425. — Contenuto del conto economico.

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) *Valore della produzione:*

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) *Costi della produzione:*

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A B).

C) *Proventi e oneri finanziari:*

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 + 16 - 17).

D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie:*

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) *Proventi e oneri straordinari:*

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 – 21).

Risultato prima delle imposte (A B + C + D + E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) [risultato dell'esercizio];

24) [rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

25) [accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

26) utile (perdita) dell'esercizio».

Note all'art. 10:

— La legge 30 maggio 1988, n, 186, reca: «Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana».

— La legge n. 233 del 31 maggio 1995, reca: «Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)».

99G0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1998.

Determinazione delle maggiori entrate della regione Friuli-Venezia Giulia riservate all'erario per gli anni 1993-1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 49 dello statuto di autonomia per la regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale;

Visto in particolare l'art 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 8 del 1997, il quale prevede una intesa tra il Governo e la regione per determinare l'ammontare delle riserve all'erario già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996;

Vista la nota n. 26195 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.SPA., in data 21 aprile 1997, nella quale si propone di assumere come base di calcolo la stima delle maggiori entrate previste dalle singole manovre finanziarie al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dall'incremento derivante dall'evoluzione territoriale dei tributi oggetto della riserva e segnatamente: il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; la legge 24 dicembre 1993, n. 537; il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; la legge 28 dicembre 1995, n. 549; il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Considerato che, il maggiore gettito ridotto come sopra indicato è stato poi rapportato per ogni singolo tributo alle somme accertate, risultanti dai rendiconti generali dello Stato negli anni 1993, 1994 e 1995, nonché alla previsione di competenza contenuta nel bilancio dello Stato nell'anno 1996;

Considerato che le incidenze percentuali così determinate sono state poi applicate, rispettivamente, per gli anni 1993, 1994 e 1995 al gettito regionale delle singole entrate accertate e per il 1996 al gettito delle singole entrate previste nel bilancio regionale;

Considerato che dalla metodologia sopra descritta l'ammontare complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti dai provvedimenti di risanamento della finanza pubblica per i singoli anni dal 1993 al 1996 è di lire 493.690 milioni, come si evince dalla tabella allegata al presente decreto, espressa in miliardi di lire;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'assenso del Ministero delle finanze espresso con nota n. 1813/97 del 13 maggio 1997;

Vista l'intesa del presidente della regione, espressa con nota n. 2085/RAG/6.1A.16 del 19 giugno 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 settembre 1998 e del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le maggiori entrate riservate all'erario dal 1993 al 1996 relative alla regione Friuli-Venezia Giulia sono complessivamente quantificate in lire 493.690 milioni.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a recuperare le riserve relative all'erario con le seguenti modalità:

a) riserve per gli anni 1993 e 1994 sul saldo delle devoluzioni definitive per l'anno 1994;

b) riserve relative all'anno 1995 sino a concorrenza del saldo delle devoluzioni definitive per l'anno 1995 e per la eventuale residua somma sul saldo delle devoluzioni definitive per l'anno 1996;

c) riserve per l'anno 1996 sul saldo delle devoluzioni definitive per l'anno 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO
(Afferenti a tributi il cui gettito, devoluto alla regione, non è oggettivamente quantificabile)

(Tabella riepilogativa anni 1993-1996)

ANNI	MAGGIORI ENTRATE								Totali generali
	D.L. n. 384/92	L. n. 155/93	L. n. 537/93	D.L. n. 557/93	D.L. n. 41/95	L. n. 549/95	D.L. n. 565/95	D.L. n. 323/96	
1993	146,12	5,18	—	—	—	—	—	—	151,30
1994	72,94	10,07	9,62	12,35	—	—	—	—	104,98
1995	85,08	6,99	7,65	14,69	24,92	-	—	—	139,33
1996	—	6,81	6,17	15,66	40,82	21,27	5,41	1,95	98,08
Totali	304,14	29,05	23,44	42,70	65,74	21,27	5,41	1,95	493,69

99A1074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 510.

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera *a)* e lettera *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonché le modalità di attuazione e i programmi del corso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998, prot. n. 109/98;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9397-6/4-15 del 30 dicembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO INTERNO

Art. 1.

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento del successivo corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Prove d'esame

1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una prova scritta concernente la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari avente ad oggetto una parte teorica, la redazione di un atto relativo alla futura attività del sovrintendente e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

2. Il colloquio verte su elementi di diritto penale e procedura penale, legislazione in materia penitenziaria ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

4. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 3.

Prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

5. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della eventuale prova preliminare nonché delle prove d'esame, è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amininistrazione penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Capo II

SELEZIONE INTERNA

Art. 5.

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti nel Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento del corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 8, al quale sono ammessi, a domanda, previa selezione, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica.

Art. 6.

Prova d'esame

1. Il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è chiamato a sostenere una selezione consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

2. Il questionario è articolato in domande a risposta sintetica e/o a scelta multipla, vertenti, per il 30% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono:

a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia;

b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

5. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.

6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Capo III

Art. 8.

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso ed i candidati che hanno superato la selezione, frequentano il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di cinque mesi, comprensivi di un periodo di «formazione in sede lavoro», previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato *A*.

3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalità di cui all'allegato *B*.

4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso ottiene la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 12

ALLEGATO *A*

MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE

Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione: i principi ispiratori.

Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.

Diritto penale: uso legittimo delle armi.

La norma penale

Il reato

Delitti e contravvenzioni

I soggetti del reato e l'oggetto

Imputabilità

Forme di reato

Concorso di reati

Il reo

La pena e la misura di sicurezza

Cause di estinzione del reato e della pena

Le sanzioni sostitutive delle pene brevi

L'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica

Procedura penale e atti di polizia giudiziaria.

Codice di procedura penale

Soggetti e parti del processo penale

Il regime di invalidità e il regime di nullità

Gli atti

Le misure cautelari

Le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari

La notizia di reato e le condizioni di procedibilità

Udienza preliminare

Il giudizio - I procedimenti speciali - Le impugnazioni

L 'esecuzione della pena

L'attività di polizia giudiziaria

Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e ordinamento del personale:

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

I provveditorati regionali, gli istituti, i servizi

Le aree operative

L'ordinamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria

Legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 395/1990

L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria

Il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane:

Organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà

Gerarchia e coordinamento

I processi decisionali

La gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi

I gruppi, i ruoli, la leadership

Tematiche e problematiche della comunicazione

Autorità e autorevolezza

Efficacia, efficienza e produttività

Elementi di diritto pubblico generale:

La Costituzione italiana

L'ordinamento della Repubblica

La pubblica amministrazione

Gli enti territoriali

Cenni di giustizia amministrativa

La tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti

Cenni di contabilità carceraria:

Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato

Organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti penitenziari: le figure contabili

Elementi di educazione sanitaria:

Principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti)

Tossicodipendenze

Il problema delle malattie infettive

L'AIDS e l'epatite B

Principi di profilassi

L'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute

Principi normativi sulla sicurezza e tutela della persona nell'ambiente lavorativo:

Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche

Elementi di criminologia:

Concetto di devianza e controllo sociale

Forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali

Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese).

Il concetto di deontologia professionale:

Deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri operatori.

MATERIE ADDESTRATIVE

Addestramento all'uso delle armi

Addestramento formale - Scuola comando

Educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE

I compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalità di svolgimento

Ruolo della Polizia penitenziaria nel «trattamento di rieducazione»

Rapporti con le altre figure professionali

Analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione (appartenenti alla criminalità organizzata, collaboratori di giustizia)

Le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza.

ALLEGATO *B*

MODALITÀ D'ESAME

Le prove consistono:

in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;

in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi, nonché della valutazione globale su tutto il percorso formativo.

Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, delle legge 15 dicembre 1990, n. 395), è il seguente:

«Art. 16 *(Nomina a vice sovrintendente).* — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;

b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono"

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera *a)*, precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera *b)*.

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)*, rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibrerazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le normne generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994.

Nota all'art. 2:

— Per il testo della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per quanto concerne il D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

— Il D.P.R. n. 487/1994, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

Note all'allegato A:

— La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

99G0074

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 29 settembre 1998, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 5, 8, 9, 11 e 13 dello statuto, nonché le modifiche riguardanti gli articoli 24 e 25 del norme transitorie dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 5, 8, 9, 11 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, nonché le modifiche riguardanti gli articoli 4 e 25 delle norme transitorie dello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 5.

Comma 1.

Premesso che l'espressione: «redditi» indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio; «proventi» indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione; «strutture stabili» indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente, l'ente accantona tra i fondi sub 4b), finché richiesto dalle disposizioni di legge, una quota pari almeno al 10% dei *proventi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria.* La riserva, finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., può essere investita, esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e della partecipata.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 3.

Sei dei consiglieri sono nominati, con le modalità previste dall'art. 9 su designazione:

uno *dal* comune di Trento;

uno *dal* comune di Rovereto;

due *dalla* provincia autonoma di Trento;

due *dalla* Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Comma 4.

I membri del consiglio di amministrazione dovranno possedere i seguenti requisiti:

(Omissis).

non trovarsi in una delle situazioni contemplate dai successivi articoli 10 e 12 *e nelle altre situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.*

(Omissis).

Art. 9.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione procederà alla nomina dei designati ai sensi del terzo comma dell'art. 8, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Comma 2.

Qualora la composizione del consiglio di amministrazione, con la cessazione dall'incarico di un membro del consiglio medesimo, non rispetti più il requisito del terzultimo comma dell'art. 8, la Fondazione richiederà all'ente cui spetta la designazione di indicare *un soggetto dotato* delle caratteristiche necessarie a soddisfare la condizione medesima; tale richiesta è vincolante.

Comma 3.

Qualora uno dei soggetti da cooptare obbligatoriamente nel consiglio di amministrazione dell'ente ai sensi del precedente art. 8 non possieda i requisiti richiesti, ovvero si trovi in situazione di incompatibilità con l'appartenenza al consiglio, la Fondazione inviterà l'ente interessato a designare in sostituzione un altro membro. Quest'ultimo permarrà nella carica fino alla scadenza naturale del mandato. In tale periodo è sospesa la cooptazione del soggetto previsto all'art. 8.

Comma 4.

Gli Enti dovranno comunicare l'avvenuta designazione alla Fondazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, da inviarsi con lo stesso mezzo. Detta comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi utili e necessari per valutare i requisiti *del designato*; eventuali integrazioni della documentazione dovranno essere trasmesse alla Fondazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta inviata da quest'ultima. Qualora i termini di cui sopra non siano rispettati, il consiglio di amministrazione della Fondazione procederà direttamente *ed autonomamente* alla nomina del membro mancante, rispettando anche il requisito territoriale. Nel caso in cui la verifica dei requisiti *per un membro designato* desse esito negativo, la Fondazione inviterà ultimativamente l'ente designante a sostituire *il medesimo con un soggetto dotato* dei requisiti richiesti, entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale la Fondazione procederà autonomamente alla nomina del consigliere, rispettando anche il requisito territoriale.

Art. 11.

(Omissis).

Comma 2.

Le cariche amministrative assunte nell'ente Fondazione sono incompatibili con l'appartenenza agli organi statutari degli *enti locali territoriali* che, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, effettuano le designazioni per il consiglio di amministrazione della Fondazione.

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis).

Comma 2.

Non possono essere eletti alla carica di presidente e vice presidente i sei membri del consiglio di amministrazione nominati e quelli cooptati nel consiglio medesimo *ai sensi dell'art. 8*; l'incompatibilità dura anche nel caso di dimissioni, fino alla scadenza naturale del mandato.

(Omissis).

Comma 4.

Il consiglio ha trenta giorni di tempo per provvedere all'elezione. Il computo del periodo parte dalla data di scadenza del mandato, ovvero dalla data preventivata in caso di dimissioni con preavviso, ovvero dalla notizia della vacanza in caso di dimissioni senza preavviso, morte od altre cause.

Comma 5.

Qualora ne sussistano le condizioni, il consiglio può anticipare la seduta per l'elezione fino ad un massimo di sessanta giorni rispetto alla data di inizio del periodo previsto al comma precedente.

Comma 6.

Qualora il consiglio non provveda all'elezione entro i trenta giorni previsti, il potere di nomina compete al Ministro del tesoro.

Il presidente della Fondazione ove la nomina riguardi il vicepresidente, quest'ultimo ove la nomina riguardi il presidente, il consigliere anziano ove la nomina riguardi entrambi, deve darne tempestiva comunicazione al Ministro stesso.

Tale potere è attribuito al Ministro del tesoro in virtù del presente statuto ed è indipendente da eventuali competenze sugli enti conferenti ex legge n. 218/1990 e decreto-legge n. 356/1990 che la legge o altre fonti normative assegnino allo stesso o ad altri soggetti.

Comma 7.

Si intende consigliere anziano colui che . *(omissis).*

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 24.

Comma unico.

Nel caso in cui uno dei membri la cui cooptazione è obbligatoria ai sensi del penultimo comma dell'art. 8, faccia già parte del consiglio di amministrazione in quanto nominato, egli permane nella carica fino alla scadenza naturale del mandato. In tale periodo è sospesa la cooptazione del presidente dell'ente di cui trattasi.

Art. 25.

Comma unico.

Fino a quando la Fondazione parteciperà al controllo azionario della società conferitaria, non possono far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione amministratori o dipendenti di enti creditizi, o di società controllate da enti creditizi, o di associazioni, federazioni o organismi, di rappresentanza o categoria, dei quali facciano parte enti creditizi. *Tale requisito deve essere posseduto da almeno tre anni al momento della designazione.*

L'eventuale perdita del requisito è motivo di decadenza dalla carica.

99A1057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 delle legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nelle riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensidell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Su Monte» a r.l., con sede in Abbasanta (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 30 maggio 1986, repertorio n. 6960, registro società n. 3322, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 855/221992;

2) società cooperativa «Astro» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 26 settembre 1994, repertorio n. 155580, registro società n. 5343, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1080/269098;

3) società cooperativa «Agricola La Rinascita Villaurbana - C.A.R.V.» a r.l., con sede in Villaurbana, costituita per rogito notaio dott. Felice Contu, repertorio n. 63807, registro società n. 1027, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 167/94875.

Oristano 17 dicembre 1998

Il direttore reggente: MASSIDDA

99A1038

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 ottobre 1998.

Coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1998 per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sentito il Ministro della difesa;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico e, in particolare, l'art. 7, punto 3),

che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1998, dividendo il costo che l'A.A.A.V.T.A.G. (ora E.N.A.V.), prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'ente sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che, in base ai dati forniti dall'ente e previsto in L. 144.479.591.025 il costo complessivo per il 1998, dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste dall'E.N.A.V. per l'anno 1998, è pari a L. 47.614.254;

Vista la delibera n. 324, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente in data 27 novembre 1997, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

È approvato:

a) il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1998 per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di lire 3.034,38, commisurata al 100% del costo sostenuto dall'ente per tale tipo di traffico;

b) il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1998 per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di lire 1.517,19, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CAVAZZUTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 14

99A1120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Cedrino. Ente gestore Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 123).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale: Cedrino;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino del Cedrino per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume pari complessivamente a 30 Mm^3/ anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio del Cedrino;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Cedrino:

volume annuo erogabile: 30 Mm^3

2. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 30 Mm^3

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1058

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto;

Visto il regolamento didattico di Ateneo;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1966 n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto rettorale 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e, successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, n. 267, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica su menzionato;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo in data 1° luglio 1998 in ordine alla proposta di istituzione delle facoltà di ingegneria e giurisprudenza;

Vista la delibera in data 12 ottobre 1998 con la quale il senato accademico ha proposto l'istituzione delle citate facoltà;

Vista la delibera in data 13 ottobre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione ha deliberato in conformità alla proposta del senato accademico;

Acquisito il parere favorevole espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento nella seduta del 26 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Istituto universitario navale è istituita la facoltà di giurisprudenza. Alla facoltà di giurisprudenza afferiscono:

il corso di laurea in giurisprudenza;

il corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Presso l'Istituto universitario navale è istituita la facoltà di ingegneria. Alla facoltà di ingegneria afferisce:

il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 gennaio 1999

Il rettore: FERRARA

99A1075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 16 febbraio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 98/4/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva n. 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 101 del 1° aprile 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2ª serie speciale - n. 69 del 3 settembre 1998.

99A1125

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindciate:

alla memoria del signor Giancarlo Trotta con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, insieme ad altri animosi si tuffava in mare in soccorso di una donna in procinto di annegare, riuscendo a trarla in salvo a riva. Stremato dallo sforzo, veniva però colto da malore, immolando la vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà» - 15 giugno 1997 - Ardea (Roma);

alla memoria del signor Luigi Severino Bussacchini con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed incurante del grave rischio personale, non esitava a porsi alla testa di un gruppo di giovani ciclisti di cui era allenatore, per attirare l'attenzione di un automobilista che, procedendo in senso contrario, aveva invaso la loro corsia. Pur riuscendo a salvare i giovani, non poteva evitare l'impatto col mezzo, immolando la vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà» - 17 marzo 1997 - Monticelli Brusati (Brescia).

99A1059

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con la seguente motivazione: «L'associazione nazionale vittime civili di guerra, in cinquanta anni di attività, ha sempre avuto come obiettivo il ripudio della guerra come strumento di offesa, tenendo vivo il ricordo dei caduti ed il sentimento di solidarietà verso gli invalidi ed i congiunti delle vittime. Con la sua opera ha rappresentato e tutelato gli interessi morali emateriali delle vittime di tutte le guerre anche al di là dei confini nazionali». — 1948-1998.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1998 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile agli enti sottoindicati:

Alla capitaneria di porto di Crotone con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali interveniva con uomini e mezzi in soccorso della popolazione civile e, con grande senso di abnegazione e spirito di sacrificio operava incessantemente per trarre in salvo gli abitanti dei quartieri maggiormente colpiti, favorendo il graduale ritorno alla normalità». — 14 ottobre 1996 - Crotone (Catanzaro);

Al comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso con la seguente motivazione: «Intervenuto, con il proprio personale per un sopralluogo, in uno stabilimento in cui era stata segnalata una perdita di gas, soccorreva tempestivamente i feriti provocati da un'improvvisa e violenta esplosione, e, incurante dell'elevato rischio e di una seconda deflagrazione che interessava la struttura, con elevata capacità professionale e altissimo senso del dovere, proseguiva le operazioni di spegnimento dell'incendio, suscitando l'unanime approvazione della popolazione tutta». — 15 marzo 1996 Paese (Treviso).

99A1060

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1238
Yen giapponese	129,31
Dracma greca	321,90
Corona danese	7,4348
Corona svedese	8,8815
Sterlina	0,68950
Corona norvegese	8,5930
Corona ceca	38,197
Lira cipriota	0,58072
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,66
Zloty polacco	4,2612
Tallero sloveno	189,5612
Franco svizzero	1,5950
Dollaro canadese	1,6781
Dollaro australiano	1,7353
Dollaro neozelandese	2,0531
Rand sudafricano	6,8777

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

99A1194

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prixar».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio AIC/UAC n. 132 del 17 ottobre 1998, riguardante la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PRIXAR, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 1998, a pag. 38, seconda colonna, dove è scritto:

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 132 del 17 ottobre 1998,

leggasi:

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 132 del 17 settembre 1998».

99A1127

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estalis Sequi».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione AIC/UAC n. 294 del 22 dicembre 1998, riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale ESTALIS SEQUI, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1999, a pag. 58, prima colonna dove è scritto:

Estratto decreto AIC/UAC n. 294 del 22 dicembre 1998,

leggasi:

Estratto decreto AIC/UAC n. 294 del 23 dicembre 1998;

dove è scritto:

ESTALIS SEQUI (estradiolo),

leggasi:

ESTALIS SEQUI (estradiolo + noretisterone)».

99A1126

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1998, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1998 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 20 aprile 1998 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data dal 29 aprile 1998 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la settima annualità del programma già avviato nella campagna 1992-1993;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 100.000 tonn.;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo, che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonché gli estremi del documento di trasporto. Eventuale documentazione probante il trasporto del prodotto, in sostituzione delle abolite bolle di accompagnamento, dovrà essere spedita dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate, che sonò avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta, mentre le altre seguono il vettore fino all impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento, incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato, nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione, dovranno essere trasmesse all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti, di norma entro trenta giorni dalla chiusura dei centri di raccolta e dal ricevimento del prodotto da parte delle industrie.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento, che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero per le politiche agricole Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. ed alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.

Art. 7

Contenuto della domanda di concessione del contributo

La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;

b) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;

f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti all'art. 3 dell'accordo;

g) le distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;

h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare, presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;

i) certificato rilasciato dall'Unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE - PATATA 1998

Il giorno 29 aprile 1998 presso il Ministero per le politiche agricole, le Unioni nazionali dei produttori di patate Unapa e Italpatate, la Associazione di categoria degli industriali (AIIPA) con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1998 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 100.000 tonnellate, nei limiti delle quantità ripartite dalle unioni nazionali tra le AP aderenti.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale nonché azioni per il potenziamento dell'associazionismo, l'A.I.M.A. corrisponderà direttamente:

1) *Alle associazioni dei produttori agricoli:*

a) la somma di lire 39/kg per le associazioni dei produttori situate nel nord Italia e di lire 45/kg per le associazioni dei produttori situate nel centro sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;

b) la somma di lire 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria.

Per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* le associazioni dei produttori riconosciute presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo.

2) *Alle Unioni:*

a) la somma di lire 6/kg per l'attività di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;

b) La somma di lire 4/kg + I.V.A. per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale dei contratti stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.

Tale attività verrà effettuata dalle Unioni nazionali alle quali le singole Associazioni aderiscono;

c) la somma di lire 3/kg per la gestione delle attività di sperimentazione, moltiplicazione di varietà specifiche per l'industria di trasformazione.

Per gli interventi di cui al punto 2) le Unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo congiunto, d'intesa con il MIPA per le azioni di cui al punto 2) lettera *c*).

3) *Al fondo di cui all'art. 5 dell'accordo interprofessionale:*

la somma di lire 3/kg al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi previsti all'art. 1, punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1998, sarà prevista la partecipazione del MIPA, che avrà altresì il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.

Tale fondo si avvarrà di un versamento operato dalla parte agricola, finalizzato alla realizzazione di programmi per lo sviluppo del settore da concordare con il MIPA, sentita la parte industriale, nel quadro delineato dal Piano Pataticolo nazionale per le patate da industria.

Per la gestione di questi fondi nazionali la parte agricola è autorizzata al prelevamento delle somme accantonate, previa autorizzazione del MIPA.

4) *Al fondo comune delle due unioni:*

La somma di lire 1 al kg, per finanziare l'attività dell'ossevatorio economico del CEPA prevista all'art. 4 dell'accordo interprofessionale.

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1998 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero per le politiche agricole, alla presenza del Ministro Pinto, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole Unapa e l'Italpatate da una parte e le associazioni industriali di categoria dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale;

Si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la settima annualità del programma già avviato nella campagna 1992-1993;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 100.000 tonn.;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore gestito dalle Unioni nazionali, secondo le indicazioni delle associazioni dei produttori aderenti;

Si conviene pertanto:

Il presente accordo per la campagna 1998 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonn. 100.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 1998.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la ripartizione per associazione di produttori o quantitativi contrattati da singole associazioni inferiori a quelli assegnati, con la mediazione dell'Unapa e dell'Italpatate, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati fra le altre associazioni dei produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1998 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Opzione 1

Le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della precontrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 225 lire/kg per la fascia *A*, 200 lire/kg per la fascia *B* più eventuale opzione bonus e malus e 150 lire/kg per la fascia *B1*.

In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.

Opzione 2

Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.

In questo senso nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo (di cui all'opzione 1) rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore.

A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce *A, B* e *B1* si procederà come segue:

se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;

se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.

Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare 1 ettaro di patate si aggirano intorno ai 5 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 120 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio.

In questo caso il prezzo di cessione per la fascia non potrà essere inferiore a 170 lire/kg, per la fascia *B* a 160 lire/kg e per la fascia *B1* a 135 lire/kg.

Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.

Fascia C

Per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips o fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia *C* (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 60/kg.

Il prodotto utilizzabile con la fascia *C* non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico all'osservatorio economico del CEPA (Centro di documentazione per la patata), per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.

Art. 5.

Le parte venditrice è autorizzata al versamento fino ad un massimo di lire 3 al kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.

Art. 6.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna: la parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitivi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4 e 5, entro i termini pattuiti nel contratto.

Art. 7.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 8.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 9.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'1% al mese, per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 11.

Per la soluzione delle controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacità professionale, comprese nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'AIIPA.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 12.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il presente accordo è depositato a cura delle Unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli Assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPA, l'A.I.M.A. e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

ALLEGATO 1

Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad Unapa:

Asso.PA (Bologna)

As.Pro.Pat. (Alessandria)

Asso. Patata (Napoli)

La Sila (Cosenza)

A.P.P.A. (Verona)

A.M.P.P. (L'Aquila)

A.P.P.A.L. (Viterbo)

Al.Pro.Pat. (Milano)

Assopatata Caserta (Caserta)

Asso.Na.Pa. (Napoli)

Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad Italpatate:

A.P.P.E. (Bologna)

A.A.P.P. (Salerno)

A.P.C. (Napoli)

A.P.P. Centro Italia (Viterbo)

Regina (Caserta)

Silanpatate (Cosenza)

Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non aderenti ad Unioni nazionali:

Fucentina (l'Aquila)

Elenco delle associazioni riconosciute entro il 31 maggio 1998.

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
Campagna 1998

Data

N. contratto .... codice ditta ....
tra il .... legale rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in .... tel. ....
partita IVA .... aderente all'Unione nazionale .... produtore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in ....
e stabilimento in ....
via .... n. ... tel. ....
partita IVA .... che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1998-99 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. .... patate di cui alla fascia *A* all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia *B* all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia *C* all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne: ....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 3, 4 e 5;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ....
....

Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue: ....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso ....
.... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, 60 giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive: ....
....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIPA il .... quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. *l'associazione* p. *l'industria*

....

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *A*

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo 20% con oscillazione di più o meno 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/06, il residuo secco minimo è di 19,5% con oscillazioni di più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/06) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + £. 2/kg per ogni decimo di punto.

Per partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche: limiti di accettabilità:

a) patate con calibro diverso dal convenuto, 5% in peso;

b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm, 3% in peso;

c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità, 5% in peso;

d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm, 2% in peso;

e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero, 3% in peso;

f) tuberi con guasto, 2% in peso;

g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *B*

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo di 20% con oscillazioni di più o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/06, il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30.06) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/06): + £. 0,5/kg per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si puè accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche: limiti di accettabilità:

a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm, 3% in peso;

b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità, 5% in peso;

c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm, 2% in peso;

d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero, 3% in peso;

e) tuberi con guasto 2%, in peso;

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e dobbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell' acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di £. + 25 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di £. + 15 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di £. + 5 per kg;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di £. – 5 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di £. 10 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi bonus di £. + 25 per kg;

da 50 a 55 tuberi bonus di £. + 20 per kg;

da 56 a 60 tuberi bonus di £. + 10 per kg;

da 61 a 66 tuberi prezzo base;

da 67 a 71 tuberi malus di £. - 5 per kg;

da 72 a 77 tuberi malus di £. - 10 per kg.

Per partite con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *C*

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5 accertato con metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1), 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2), 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3), 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.

La franchigia totale è fissata al 3%.

99A1061

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: N13X (diritto tributario); disciplina: diritto tributario.

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: E07X (farmacologia); disciplina: farmacologia e farmacognosia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: K05B (informatica); disciplina: architettura degli elaboratori.

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A1128

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche, economia, scienze della formazione, scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina veterinaria, sede di Torino, dell'Università di Torino, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: L18C (linguistica inglese); disciplina: linguistica inglese;

settore scientifico-disciplinare: S02X (statistica economica); disciplina: statistica economica;

settore scientifico-disciplinare: N11X (diritto pubblico comparato); disciplina: diritto pubblico comparato.

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01B (politica economica); disciplina: economia applicata;

settore scientifico-disciplinare: P01F (economia monetaria); disciplina: economia monetaria.

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: M09F (pedagogia sperimentale); disciplina: docimologia;

settore scientifico-disciplinare: A01D (matematiche complementari); disciplina: didattica della matematica;

settore scientifico-disciplinare: M09A (pedagogia generale); disciplina: pedagogia generale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: C05X (chimica organica); disciplina: chimica organica;

settore scientifico-disciplinare: A02A (analisi matematica); disciplina: analisi matematica;

settore scientifico-disciplinare: K05B (informatica); disciplina: laboratorio di informatica.

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare: E05A (biochimica); disciplina: propedeutica biochimica.

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 1, del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

99A1129

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 settembre 1998 del direttore generale delle entrate per la Campania - Ministero delle finanze - concernente: «Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro affari generali e ammende di Napoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. *229* del 1° ottobre *1998*).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

sia nel sommario a pag. 1 che alla pag. 8, seconda colonna, nel titolo del decreto, dove è scritto: «Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro *affari generali* e ammende di Napoli», leggasi: «Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro *atti giudiziari* e ammende di Napoli»;

alla pag. 8, seconda colonna:

in testa al decreto, dove è scritto: «Il direttore *generale* delle entrate per la Campania», leggasi: «Il direttore *regionale* delle entrate per la Campania»;

al primo rigo del preambolo del decreto, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 21 giugno *1991*, n. 498, ...», leggasi: «Visto il decreto-legge 21 giugno *1961*, n. 498, ...»;

al secondo capoverso del preambolo del decreto, dove è scritto: «... dell'ufficio registro *affari generali* e ammende di Napoli ...», leggasi: «... dell'ufficio registro *atti giudiziari* e ammende di Napoli ...»;

infine, alla pag. 9, prima colonna, nel dispositivo del decreto, al secondo rigo, dove è scritto: «... *affari generali* e ammende di Napoli ...», leggasi: «... *atti giudiziari* e ammende di Napoli ...».

99A0839

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 8 0 9 9 *

L. 1.500